Percentuali di riduzione per le differenze in impurità

Percentuale in altri cereali, impurità diverse e grani germinati	Percentuale di riduzione
3,00 a 4,00	0
4,01 a 5,00	0,75
5,01 a 6,00	1,25
6,01 a 7,00	1,75
7,01 a 8,00	2,25
8,01 a 9,00	2,75
9,01 a 10,00	3,25

REGOLAMENTO N. 243/67/CEE DELLA COMMISSIONE

del 30 giugno 1967

che limita il quantitativo di cereali importati in franchigia di prelievo in un regime di traffico di perfezionamento attivo per determinati prodotti trasformati a base di cereali

LA COMMISSIONE DELLA COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA,

Visto il Trattato che istituisce la Comunita Economica Europea,

Visto il regolamento n. 191/67/CEE del Consiglio del 27 giugno 1967, relativo al regime d'importazione e di esportazione di prodotti trasformati a base di cereali [1], ed in particolare l'articolo 17, paragrafo 2,

Considerando che nel quadro del regime di traffico di perfezionamento attivo l'articolo 17, paragrafo 2, del regolamento n. 191/67/CEE prevede la possibilità di ridurre i quantitativi di materie prime utilizzati per la fabbricazione dei prodotti trasformati di cui al paragrafo 1 dello stesso articolo che non sono assoggettati al prelievo;

Considerando che è opportuno applicare tale riduzione soprattutto nel caso in cui l'importazione in franchigia di prelievo del quantitativo di prodotti di base utilizzato per la fabbricazione di un prodotto trasformato, assunto come base per il calcolo dell'elemento mobile, darebbe luogo a perturbazioni sul mercato a causa della possibilità di fabbricare più prodotti trasformati in uno stesso processo di trasformazione e a partire dallo stesso prodotto di base;

Considerando, quindi, che per alcuni prodotti trasformati, è opportuno limitare il quantitativo di materia prima importato in franchigia calcolando tale limitazione forfettariamente in modo da tener conto del valore dei prodotti trasformati diversi dal prodotto principale e derivati dallo stesso processo di trasformazione;

Considerando che le misure previste nel presente regolamento sono conformi al parere del Comitato di gestione dei cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il quantitativo di prodotti di base che, nel quadro di un regime di traffico di perfezionamento attivo, non è assoggettato al prelievo ai fini o come conseguenza dell'esportazione dei

[1] GU n. 133 del 29. 6. 1967, pag. 2797/67.

prodotti trasformati a base di cereali elencati nella tabella contenuta nell'allegato, non può superare, per 100 kg di prodotto trasformato, la quantità fissata alla colonna n. 3 di detta tabella.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1º luglio 1967.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi ed è direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 giugno 1967.

Per la Commissione

Il Presidente

Walter HALLSTEIN

ALLEGATO

1	2	3
Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci (secondo la numerazione di cui all'allegato dal regolamento n. 191/67/CEE)	Quantità di prodotto di base non assoggettato al prelievo (in kg)
11.01	Farina d'avena avente un tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca inferiore o uguale a 2 % in peso [c (III) (a)]	162 avena
11.02	Granelli di frumento perlato [A I (b)]	120 grano tenero
	Granelli di segale perlata [A II (b)]	120 segale
	Cereali perlati:	
	— di frumento [A I (c)]	144 grano tenero
	— di segale [A II (c)]	144 segale
	— d'orzo, aventi un tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca superiore a 1 % [A III b (3) (aa)]	175 orzo
	— d'avena [A III b (3) bb)]	144 avena
	— di granoturco [A III b (3) (cc)]	144 mais
	— di miglio [A III b (3) (ee)]	144 miglio
	— di sorgo o durra [A III b (3) (ff)]	144 sorgo
17.02	Glucosio (destrosio) sotto forma di polvere cristallina bianca anche agglomerata [B II (a)]	189 granturco
	Altro glucosio e sciroppo di glucosio [B II (b)]	145 granturco